

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Umbria, 8 luglio 2004, n. 377.

La composizione illegittima, per la presenza di membri incompatibili, della Commissione elettorale circondariale non vizia la fase precedente di presentazione delle candidature.

Omissis.

4 – Ciò posto, viene in esame per prima la censura con la quale viene dedotta l'irregolarità della composizione della commissione elettorale circondariale per la presenza di due membri che, a diverso titolo, versavano (secondo i ricorrenti) in posizione d'incompatibilità in quanto personalmente interessati alla competizione elettorale.

Il Collegio osserva che la censura appare non manifestamente infondata; a tacer d'altro, va disattesa l'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, secondo la quale la presenza di membri (in ipotesi) incompatibili non vizierebbe il deliberato della commissione dal momento che questo è stato assunto all'unanimità, vale a dire con un numero di voti validi comunque sufficienti per deliberare. È ben noto, invece, che per giurisprudenza consolidata questo tipo di "prova di resistenza" non è ammesso, perché non si può escludere che i membri incompatibili, partecipando indebitamente alla discussione, abbiano influenzato la formazione della volontà degli altri membri del collegio.

Questo Tribunale, peraltro, ritiene necessario chiedersi quale sia la rilevanza del vizio denunciato, e più precisamente quali possano essere gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso per questo motivo.

Rispondendo a questa domanda, in sede di discussione orale, la difesa dei ricorrenti ha affermato che dall'accoglimento della censura deriverebbero - inevitabilmente e in ogni caso - l'annullamento dell'intera procedura elettorale e la sua rinnovazione, compresa la fase della presentazione della candidature. Ne conseguirebbe l'irrelevanza delle ulteriori questioni relative ai (supposti) vizi formali della presentazione della lista "...", perché anche se, in ipotesi, quei vizi si dovessero ritenere sussistenti, gli interessati sarebbero rimessi in termini per la (ri)presentazione delle candidature.

Questo Tribunale non ritiene di poter condividere tale prospettazione.

Qualora il motivo di ricorso relativo alla composizione della commissione sia fondato, l'effetto immediato e diretto dell'accoglimento sarà solo la necessità di procedere al riesame dell'unica decisione contestata: e cioè quella relativa all'ammissibilità della lista "...". Se l'esito di tale riesame sarà ancora nel senso dell'inammissibilità, si dovrà concludere che le elezioni svoltesi il 12 e 13 giugno sono state regolari, in quanto vi hanno partecipato tutte (e solo) le liste che avevano titolo per farlo. Se, invece, l'esito sarà nel senso che la lista "..." doveva essere ammessa, allora - e solo allora - si dovranno annullare le elezioni già svolte e si dovranno riconvocare gli elettori (altra questione, sulla quale il Collegio non ha ora motivo di pronunciarsi, è se in tale ultima evenienza valgano le candidature già presentate, e solo esse - inclusa ovviamente la lista "..." - oppure si debba rinnovare anche la fase della presentazione delle candidature).

5 – Alle suesposte conclusioni il Collegio giunge, innanzi tutto, facendo applicazione del ben noto principio per cui, quante volte si annulli l'atto di un procedimento, gli atti anteriori non viziati restano, almeno in linea di massima, validi ed efficaci; mentre gli atti posteriori saranno caducati solo se il vizio di quello annullato si rifletta oggettivamente su di essi.

In questa luce, l'annullamento della decisione della commissione, a motivo della sua irregolare composizione, non può caducare, di per sé, gli atti anteriori, ivi inclusa la presentazione delle candidature; e neppure gli atti posteriori se non si dimostri che questi sono viziati per illegittimità derivata. Pertanto, se il riesame della decisione contestata si conclude nuovamente nello stesso senso, gli atti posteriori ne restano automaticamente convalidati, *rectius* manca ogni ragione per ritenerli invalidi.

Inoltre, va considerato che se l'effetto dell'eventuale accoglimento fosse necessariamente la rinnovazione dell'intera procedura elettorale, compresa la fase della presentazione delle candidature, gli attuali ricorrenti conseguirebbero una utilità maggiore di quella che avrebbero avuto se, nella prima fase, la verifica dell'ammissibilità della lista fosse stata compiuta da una commissione composta regolarmente. Essi conseguirebbero infatti l'opportunità di rimediare ai supposti vizi formali della loro lista, laddove, se la commissione fosse stata composta regolarmente, essi non avrebbero avuto tale possibilità.

Infine, anche il buon senso comune mostra che sarebbe irragionevole ed ingiusto annullare l'intero procedimento – con sensibili pregiudizi alla collettività ed agli altri competitori – per un vizio meramente formale fatto valere da chi avesse presentato una lista di candidati obiettivamente inammissibile. Com'è noto, e per la stessa logica, anche in caso d'impugnazione degli atti di una gara d'appalto o di un concorso pubblico il ricorso viene giudicato inammissibile per difetto d'interesse, qualora si accerti che il ricorrente non aveva comunque titolo per partecipare alla gara o al concorso, per mancanza di requisiti sostanziali o formali (in questo senso, da ultimo, T.A.R. Umbria 14 aprile 2004, n. 84).

In sintesi, la procedura elettorale non può essere annullata solamente per il vizio formale in discorso, ma lo sarà solo se, all'esito del riesame, risulterà che, in effetti, è stata esclusa dalla competizione una lista che invece aveva titolo per parteciparvi.

Omissis.